

ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE ETS

RICONOSCIUTA CON D.P.R. DEL 26/11/1990

STATUTO 2025

TITOLO I – GENERALITÀ

ARTICOLO 1

Esiste, ai sensi del D. Lgs 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del terzo Settore denominato "Associazione Dimore Storiche Italiane ETS", avente forma giuridica di associazione senza scopo di lucro avente durata illimitata.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs 117/2017, l'Ente ha l'obbligo di inserire l'acronimo ETS nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Ente ha sede nel Comune di Roma. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

Ai fini del presente Statuto sono considerate dimore storiche gli immobili di interesse storico-artistico, compresi i parchi, i giardini e le adiacenze ambientali annesse, costruiti per funzione residenziale o successivamente adibiti a residenza, nonché gli immobili di diversa destinazione purché di interesse storico artistico. Si considerano di interesse storico artistico sia gli immobili dichiarati tali ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n.42) e successive modificazioni, sia quelli non ancora assoggettati a tale normativa che, a giudizio dell'Associazione, ne possiedono i requisiti.

ARTICOLO 3

L'Associazione ha carattere nazionale e si articola in Sezioni Regionali, la cui circoscrizione coincide di norma con quella delle Regioni.

Le Sezioni Regionali sono organi periferici dell'Associazione. Tutti i Soci sono iscritti in Sezioni Regionali, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

ARTICOLO 4

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali in qualunque forma, come ad esempio cartacee o multimediali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo 5 D. Lgs 117/2017.

In particolare, in riferimento alle attività generali di cui sopra l'Associazione si propone di agevolare la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, contribuendo in tal modo alla tutela di un patrimonio culturale, la cui conservazione e conoscenza sono di interesse pubblico.

L'Associazione riconosce nel proprietario privato il più efficace, appassionato, competente e fedele conservatore di dimore storiche.

L'Associazione promuove nella società e presso i proprietari di dimore storiche i propri valori di tutela, conservazione e valorizzazione delle dimore storiche.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può acquistare, vendere, ereditare, ricevere per donazione, permutare beni mobili, immobili, titoli, partecipazioni, costituire o far parte di Società o Enti, contrarre mutui e obbligazioni in armonia con gli scopi statutari.

Sempre per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione, fra l'altro:

- a) favorisce la consulenza e l'assistenza giuridica, amministrativa, tributaria e tecnica, e svolge attività di informazione, a favore dei propri Soci ai fini della salvaguardia, della conservazione, della valorizzazione e della gestione delle dimore storiche;
- b) intrattiene rapporti con i competenti organi pubblici;
- c) è membro dell'EHH (European Historic Houses), collabora con analoghe associazioni nazionali, estere, internazionali, ed europee, e può esserne membro;
- d) promuove studi, ricerche ed iniziative dirette al conseguimento dei fini sociali;
- e) prospetta i mezzi per conseguire un più adeguato ordinamento legislativo nazionale ed europeo;
- f) realizza attività culturali, di valorizzazione e diffusione, anche in via editoriale multimediale, della propria immagine e del ruolo dei proprietari di dimore storiche;
- g) predispone attività ed intraprende iniziative che favoriscano la conoscenza ed i contatti reciproci tra i Soci;
- h) può assumere iniziative sia per la promozione che per la valorizzazione dei beni mobili dei Soci;
- i) collabora con enti pubblici, enti del terzo settore e imprese per realizzare iniziative volte a sostenere, valorizzare e promuovere la cultura e l'arte locale e più in generale il patrimonio artistico-culturale e imprenditoriale della comunità locale nella quale sono presenti le dimore storiche.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

TITOLO II – SOCI

ARTICOLO 5 – L'Associazione ha le seguenti categorie di Soci:

- Soci: persone fisiche maggiorenni, giuridiche, anche di diritto pubblico, o associazioni non riconosciute, che siano proprietarie o comproprietarie di dimore storiche o di singole unità immobiliari poste in dimore storiche, oppure siano titolari su di esse di altri diritti reali. Ai fini del presente Statuto può avere titolo, per essere ammesso come Socio, anche il coniuge, un parente o affine, entro il terzo grado del proprietario o possessore di una dimora storica, previo il suo consenso;
- Soci Benemeriti: i Soci che contribuiscano in maniera rilevante, con speciali elargizioni o in diverso modo, al conseguimento dei fini sociali.

Ogni Socio è tenuto al pagamento del contributo annuale determinato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.

I Soci hanno diritto di voto nelle assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali solamente se in regola col pagamento del contributo annuale.

ARTICOLO 6

Le domande di ammissione dei Soci devono essere presentate, secondo le modalità previste dal Regolamento, alle Sezioni Regionali il cui Comitato Direttivo delibera sull'ammissione.

La qualifica di Socio si perde per morte, recesso, perdita del diritto reale o titolarità sulla dimora storica, esclusione e nel caso di morosità nel pagamento dei contributi annuali protrattasi per due anni.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire da 30 giorni dal ricevimento della raccomandata e della PEC.

Il Socio può essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, sentita la Sezione Regionale competente:

- a) nel caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione;
- b) per indegnità o altri gravi motivi.

Il Socio escluso può ricorrere contro la deliberazione del Consiglio Direttivo al Collegio dei Proviviri.

ARTICOLO 7 – Diritti e obblighi dei soci

1. I soci hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. I soci dell'Ente hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'Ente e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'Ente;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. I soci dell'Ente hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Ente alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'Ente.

TITOLO III – MEMBRI ONORARI, SOSTENITORI E AMICI DELLE DIMORE STORICHE

ARTICOLO 8

L'Associazione per il raggiungimento delle proprie finalità sociali si può avvalere del contributo dei seguenti soggetti:

- Membri Onorari: personalità di chiara fama nel campo della cultura e dell'arte, nonché associazioni o altre istituzioni, le quali contribuiscano con la loro opera e la loro esperienza;
- Sostenitori: persone fisiche, giuridiche o associazioni che contribuiscano in maniera rilevante, con speciali elargizioni;
- Amici delle Dimore Storiche: persone fisiche o giuridiche comunque interessate al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le modalità di partecipazione dei soggetti di cui sopra sono disciplinate dal Regolamento.

TITOLO IV – PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 9 – Il patrimonio è costituito:

- a) dalle somme versate dai Soci a titolo di contributo patrimoniale o nella misura periodicamente determinata dall'Assemblea dei Soci;
- b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) dai fondi di riserva eventualmente costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno dovranno essere sottoposti all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e lo stato di previsione per l'esercizio in corso.

Il rendiconto, presentato dal Consiglio Direttivo, comprende quelli delle Sezioni Regionali. Eventuali residui attivi o passivi saranno imputati alle stesse Sezioni.

TITOLO V – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 10 – Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) la Giunta Esecutiva;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Collegio dei Revisori Legali dei Conti;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Comitato Scientifico la cui composizione ed i cui compiti sono disciplinati dal Regolamento.

TITOLO VI – ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 11

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, nel caso di assenza o impedimento di questi, da un Vice Presidente, almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e lo stato di previsione per l'esercizio in corso e per deliberare in merito alla nomina delle cariche sociali ed eventualmente, su modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione dei beni, nonché per approvare le direttive generali e le linee del programma di attività e deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è inoltre convocata quando il Presidente ed il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto, indicante gli argomenti che si desidera vengano inseriti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun Socio, anche, ove possibile, tramite posta elettronica, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea e comunque pubblicato, entro lo stesso termine, sul sito web dell'associazione. L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, tra le quali dovrà essere previsto un intervallo non inferiore a 24 ore.

Possono intervenire all'Assemblea e partecipare alle votazioni tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale.

I Soci possono farsi rappresentare per delega in Assemblea da altro Socio.

Uno stesso Socio non può rappresentare in Assemblea più di cinque Soci.

Per la costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni, si applicano le norme di cui all'art. 21 C.C. 1 comma.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, il Comitato Direttivo Regionale e il Gruppo Giovani, potranno deliberare che il voto su uno o più argomenti all'ordine del giorno possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza e che l'intervento all'Assemblea e l'espressione del voto possano avvenire mediante mezzi di telecomunicazione digitali che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e la legittimità all'esercizio di voto; il Consiglio Direttivo Nazionale o il Comitato Direttivo Regionale potranno inoltre deliberare che l'Assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione digitali che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e la legittimità all'esercizio di voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea e di votazione sono disciplinate nel Regolamento.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei partecipanti alla votazione. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione dovrà tuttavia essere approvata con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano di nomina e, a parità di anzianità, dal più anziano di età. Essendo assenti l'uno e l'altro, assumerà la presidenza dell'Assemblea il membro del Consiglio Direttivo più anziano di età. In assenza dell'intero Consiglio Direttivo, assumerà la presidenza il Socio presente con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione.

TITOLO VII – CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 12

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato dai Presidenti delle Sezioni e da nove Soci che vengono eletti dall'Assemblea, nei termini e in base ai criteri stabiliti nel Regolamento.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

I nove componenti possono essere eletti dall'Assemblea per non più di tre mandati triennali. Sono ineleggibili ovvero non possono ricoprire la carica di Consigliere, costituendo causa specifica di impedimento alla nomina, i Soci che a qualsiasi titolo, in quanto eletti dall'Assemblea dei soci ovvero in quanto Consiglieri di diritto per la loro qualifica di Presidente di Sezione, abbiano maturato tre mandati complessivi nel Consiglio Direttivo.

Nel computo dei tre mandati, non rientra il caso in cui il socio abbia svolto l'incarico in qualità di Coordinatore Nazionale della Sezione Giovani.

Il Consigliere dimesso, deceduto, o comunque decaduto, è automaticamente sostituito dal primo dei candidati non eletti e viene nominato dal Consiglio Direttivo nell'ambito della prima riunione successiva, in attesa della presa d'atto dell'Assemblea.

I Presidenti delle Sezioni Regionali possono di volta in volta delegare un socio della stessa Sezione a rappresentarli.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo interno il Presidente Nazionale. Qualora il Presidente nominato faccia parte del Consiglio quale Presidente di Sezione Regionale dal momento della suddetta nomina perde la qualifica e la funzione di Presidente di Sezione Regionale, restando in ogni caso in carica per l'intero mandato triennale unicamente nella sua funzione e qualifica di Presidente Nazionale.

Sempre in tal caso, dovrà essere nominato un nuovo Presidente di Sezione Regionale, in sostituzione di colui che è stato nominato Presidente Nazionale, che andrà a far parte del Consiglio Direttivo per il suddetto mandato triennale in aggiunta agli originari consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nomina altresì nel suo interno e, su proposta del Presidente, uno o più Vice Presidenti nonché un Segretario, preferibilmente un Socio, che, come tale, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno tre volte all'anno presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

I Consiglieri possono farsi accompagnare alle riunioni, previa autorizzazione del Presidente, da un massimo di due Soci, quali esperti senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo:

- a) sovrintende alle attività della Associazione per il conseguimento dei suoi fini;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- c) predispone annualmente i bilanci preventivo e consuntivo con le relative relazioni da sottoporre all'Assemblea;
- d) cura la redazione e gli aggiornamenti del Regolamento interno dell'Associazione;
- e) provvede al coordinamento delle attività e prerogative delle Sezioni Regionali;
- f) provvede alla eventuale istituzione, ed eventualmente si avvale, di Organi consultivi e/o Gruppi di studio e/o di lavoro e/o di consulenza a favore dei Soci dell'Associazione, di Organi tecnici facoltativi, Comitati di Presidenza, Commissioni e Gruppi tematici, Gruppi dei Soci giovani, Gruppi di "Amici dell'Associazione", Organi di rappresentanza di diverse categorie di dimore storiche, ecc., che possono essere a loro volta organizzati su base regionale.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue funzioni al Presidente o alla Giunta Esecutiva, esclusa la straordinaria amministrazione.

Il Consiglio può validamente deliberare quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni vertenti su materie di ordinaria amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Le deliberazioni vertenti su materie di straordinaria amministrazione richiedono il voto favorevole di almeno la metà dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può proporre a maggioranza all'Assemblea dei soci l'attribuzione della carica di Presidente Onorario ad un associato che si sia particolarmente distinto per meriti e per aver contribuito alla crescita dell'Associazione. La durata della carica e le eventuali facoltà del Presidente Onorario saranno disciplinate dal Regolamento.

TITOLO VIII – PRESIDENZA

ARTICOLO 13

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo ambito e rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e svolge le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi viene sostituito dal Vice Presidente più anziano di nomina e, a parità di anzianità, dal più anziano di età.

Il Presidente non può essere eletto per più di tre mandati. Il Presidente cessato dalle sue funzioni è membro di diritto, del Consiglio Direttivo e della Giunta per un altro triennio, senza diritto di voto. L'Assemblea può nominare un Presidente Onorario.

TITOLO IX – GIUNTA ESECUTIVA

ARTICOLO 14

La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario e da cinque Consiglieri eletti dal Consiglio Direttivo nel suo ambito.

La Giunta è convocata dal Presidente almeno quattro volte l'anno, esercita le funzioni ad essa delegate dal Consiglio e, in caso di urgenza, lo sostituisce.

In questo ultimo caso le deliberazioni della Giunta saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

TITOLO X – ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 15

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.;

il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

TITOLO XI – COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI

ARTICOLO 16

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori Legali dei Conti costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Due componenti effettivi ed i supplenti sono eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra i non Soci. Un membro effettivo è nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. I revisori rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ai Revisori Legali dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa e sulla regolarità della tenuta della contabilità dell'Associazione.

I Revisori Legali dei Conti devono redigere la loro relazione da presentare all'Assemblea dei Soci relativamente al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo.

TITOLO XII – BILANCIO

ARTICOLO 17

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria con le modalità ed i tempi previsti nel precedente art. 9. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 18 – Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’Ente redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

TITOLO XIII – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

ARTICOLO 19 – L’Ente tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO XIV – RAPPORTI DI LAVORO

ARTICOLO 20 – L’Ente può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO XV – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 21

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO XVI – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E CONTROVERSIE

ARTICOLO 22

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea fra i Soci. Essi rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri decide in merito ad ogni controversia che dovesse insorgere tra i Soci, o tra alcuni di essi, ovvero tra uno o più Soci e l’Associazione, in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari, o anche in ordine all’esclusione di uno o più Soci.

Rimane comunque salva la facoltà del Socio o dei Soci e dell’organo interessato di sottoporre la decisione del Collegio dei Probiviri ad un Collegio Arbitrale.

Le contestazioni che dovessero eventualmente permanere anche dopo la decisione del Collegio dei Probiviri saranno infatti sottoposte ad un Collegio Arbitrale composto da tre Soci nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.

Il giudizio degli arbitri, amichevolmente pronunciato, è inappellabile, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

TITOLO XVII – SEZIONI REGIONALI

ARTICOLO 23

Le Sezioni Regionali rappresentate dal loro Presidente, nell'ambito delle proprie circoscrizioni, curano le finalità dell'Associazione in ambito territoriale mantenendo il rapporto coi Soci, operando sul territorio locale e con gli organi periferici dello Stato, con le Regioni e con altri Enti locali. Sono organi delle Sezioni:

- a) l'Assemblea: composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote, che dovrà essere convocata dal Presidente della Sezione almeno una volta l'anno;
- b) il Comitato Direttivo della Sezione: eletto dall'Assemblea della Sezione per un triennio;
- c) il Presidente: eletto dal Comitato Direttivo nel suo interno.

Il Presidente, cessato dalle sue funzioni, è membro di diritto del Comitato Direttivo per un altro triennio, senza diritto di voto.

Il Presidente non può essere eletto per più di tre mandati.

Le Sezioni devono redigere un Regolamento interno regionale, secondo le proprie esigenze, previa approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci della Sezione e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

In mancanza di approvazione del Regolamento dalla singola Sezione si renderà applicabile lo schema di Regolamento delle Sezioni approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Le Sezioni possono articolarsi a loro volta in, o istituire, delegazioni Provinciali o Sub Provinciali, da disciplinare in sede di Regolamento interno regionale.

Le Sezioni hanno autonomia operativa, e si relazionano con la sede centrale, nei termini previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale.

Le Sezioni possono decidere di aggregarsi fra Regioni limitrofe.

I rapporti fra le Sezioni e la sede centrale sono determinati nel Regolamento per l'applicazione del presente Statuto.

TITOLO XVIII – ORGANIZZAZIONE SOCI FRA I 18 E I 35 ANNI

ARTICOLO 24

Potrà essere costituito il Gruppo Giovani sia a livello nazionale che regionale con una specifica organizzazione. Il tutto sarà disciplinato da un Regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

TITOLO XIX – GRATUITÀ E DECADENZA DELLE CARICHE SOCIALI

ARTICOLO 25

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

I consiglieri, i revisori legali dei conti ed i probiviri sono dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo dopo la terza assenza non giustificata dai lavori dei rispettivi organi.

ARTICOLO 26

Un Regolamento interno viene redatto, e potrà essere modificato, dal Consiglio Direttivo.

Il Regolamento determina le norme di attuazione del presente Statuto.

TITOLO XX – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 27

Lo scioglimento dell'Associazione non può avvenire che per deliberazione dell'Assemblea dei Soci regolarmente convocata e costituita a norma dell'art.10.

In caso di scioglimento, l'Assemblea dei Soci designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento o liquidazione dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto in favore di una associazione, ente o istituzione, con finalità analoghe fra quelle che abbiano le caratteristiche richieste dalla legge, o devoluto ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XXI – NORME FINALI

ARTICOLO 28

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di cui agli artt.14 e segg. del C.C. se e in quanto applicabili.